



Sentenza n. 249/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Gianpiero D'Alia

Presidente

Facciorusso Sabrina

Primo Referendario, relatore

Guido Tarantelli

Primo Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23612** del registro di segreteria, sul conto n. **39948**,

reso dall'agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, in qualità di **agente**

contabile consegnatario delle azioni della società ICT Sud Scarl per

l'esercizio 2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione conclusiva depositata il giorno 8 ottobre 2024 dal Magistrato

relatore;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 12/11/2024, il P.M. dott.ssa Maria

Gabriella Dodaro che concludeva come da verbale d'udienza

F A T T O

1. Con la relazione n. 204 del 30/6/2023, il Magistrato Istruttore ha rimesso

all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39948, reso dall'agente contabile

rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università

Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

1.1. In punto di fatto, il Magistrato istruttore evidenziava che con delibera del

	Consiglio di amministrazione in data 17.12.2021 allegata al conto, l'Università	
	aveva approvato il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle	
	partecipazioni pubbliche al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del	
	19.8.2016, manifestando l'interesse alla conservazione della partecipazione della	
	società ICT Sud Scarl , che aveva un numero di amministratori superiore a quello	
	dei dipendenti e aveva, nel triennio 2017/2019, conseguito un fatturato medio	
	non superiore ad un milione di Euro (onde andava soggetta a razionalizzazione,	
	fusione o soppressione, ex art.20 TUSP).	
	Dalla documentazione acquisita nell'istruttoria risultava:	
	a) che con provvedimento in data 19.1.2022 il RUP dell'Università aveva	
	provveduto alla parificazione del conto medesimo;	
	b) che con relazione in data 21.1.2022 il presidente del collegio dei revisori dei	
	conti aveva provveduto sulla parificazione del conto giudiziale per l'esercizio	
	2019 qui in esame;	
	c) che con delibera del Consiglio di amministrazione del 3.2.2022 si era	
	provveduto alla approvazione del conto giudiziale predetto.	
	L'Università aveva quindi depositato il conto giudiziale, che risultava	
	formalmente regolare, essendo stato utilizzando il modello 22 allegato al DPR	
	194/96 (espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni),	
	ivi esponendo la quantità ed i valori delle azioni della società partecipata (ICT	
	Sud Scarl) all'inizio e alla fine dell'esercizio 2019, risultando n. 7609 azioni del	
	valore di € 1,00, per un valore di € 7.609,00.	
	1.2. In punto di diritto il Magistrato Istruttore, premesso che la Corte dei conti	
	<i>“deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e</i>	
	<i>quote societarie”</i> (Cass. SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), evidenziava come, secondo	
	2	

	la più recente giurisprudenza contabile, “assume la qualifica di agente contabile il	
	consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni	
	concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve	
	svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni	
	delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale,	
	avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n.	
	99; Sez. Giur. Toscana, n. 127/2020).	
	Tuttavia, il Magistrato istruttore richiamava giurisprudenza della Corte di	
	cassazione (peraltro, formatosi in relazione ad una fattispecie in cui era la legge	
	stessa ad attribuire una competenza di resa del conto ad un soggetto privo di	
	poteri di gestione della partecipazione) secondo cui “L'agente contabile non	
	può...essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti	
	dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti	
	di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione)” (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390),	
	salva l'ordinaria azione di responsabilità amministrativa (nei casi previsti dalla	
	legge) per il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico, da esercitarsi avanti	
	la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.	
	Tanto premesso, il Magistrato istruttore riteneva che le quote di partecipazione	
	al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre	
	forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non avrebbero	
	dovuto includersi nel novero dei beni in “custodia” da assoggettare, come tali, al	
	conto giudiziale. Tale conclusione risultava corroborata, nella prospettazione	
	dell'Istruttore, dalla lettura delle norme di cui al Testo Unico sulle società a	
	partecipazione pubblica (d. lgs. n.175/2016 come modificato dal d.lgs. n.	
	100/2017), ove si fa riferimento espresso alla responsabilità civile ed erariale, e	
	3	

	non anche a quella strettamente contabile. In particolare, la relazione citava	
	l'articolo 12 rubricato “Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi	
	delle società partecipate” e la pronuncia della Cassazione SS.UU., 15 gennaio 2010,	
	n. 519, la quale aveva ritenuto che “trattandosi di società a partecipazione pubblica, il	
	socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante	
	l'esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non fa e se, in conseguenza di tale omissione, l'ente	
	pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è	
	sicuramente prospettabile l'azione del procuratore contabile nei confronti (non già	
	dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì	
	nei confronti) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere	
	di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia	
	perciò pregiudicato il valore della partecipazione”.	
	1.3. Pertanto, il Magistrato Istruttore concludeva nel senso della possibile	
	inammissibilità del conto, rimettendo l'esame del conto al Collegio ai sensi degli	
	artt. 145 e 147 c.g.c. e chiedendo l'adozione di una pronunzia di inammissibilità	
	nonché di valutare l'opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale	
	di controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione	
	delle partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.	
	2. Fissata con <u>decreto presidenziale n. 234/2023</u> l'udienza del giorno 16	
	gennaio 2024, la relazione ed il decreto venivano comunicati alla Procura	
	Regionale, all'Amministrazione ed all'agente contabile, il quale faceva pervenire	
	una presa d'atto della consegna di tali atti recante la data 30.10.2023.	
	Con ulteriore decreto presidenziale veniva nominato il relatore del giudizio nella	
	persona del Giudice dott. Natale Longo, successivamente sostituito dal	
	Presidente Luigi Cirillo con decreto presidenziale del 15 gennaio 2024.	
	4	

	Con ulteriore decreto presidenziale veniva nominato il relatore del giudizio nella	
	persona del Giudice dott. Natale Longo, successivamente sostituito dal	
	Presidente Luigi Cirillo con decreto presidenziale del 15 gennaio 2024.	
	3. All'udienza del 13/12/2023 , il Pubblico Ministero si rimetteva alle valutazioni	
	del Collegio circa l'ammissibilità dei conti.	
	4. In esito all'udienza del 13 dicembre 2023, con <u>sentenza/ordinanza n.</u>	
	<u>100/2024</u> , il Collegio ha dichiarato l'ammissibilità del giudizio ed ha quindi	
	disposto la restituzione degli atti al Magistrato istruttore per il prosieguo	
	dell'istruttoria, fissando per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 12.11.2024.	
	5. Con la <u>relazione conclusiva dell'8 ottobre 2024</u> il Magistrato Istruttore,	
	all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, ne ha	
	rappresentato la regolarità formale e sostanziale, concludendo per il discarico del	
	contabile.	
	5.1. In seguito al deposito della relazione, con decreto presidenziale del 30 luglio	
	2024, in ragione dell'avvenuto trasferimento del Giudice relatore presso altra	
	Sezione Giurisdizionale, questi è stato sostituito con il Primo Referendario	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	5.2. L'agente contabile, Rettore De Sarro, con nota depositata il giorno	
	11/11/2024 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della relazione	
	conclusiva dell'8 ottobre 2024.	
	6. All'udienza del 12 novembre 2024 nessuno è comparso per	
	l'Amministrazione né per l'agente contabile. Per l'Ufficio del Pubblico Ministero	
	è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.	
	Data per letta, con il consenso del Requirente, la relazione del Giudice relatore,	
	il Pubblico Ministero si è associato alla richiesta di discarico del Magistrato	
	5	

	Istruttore.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La regolarità formale del conto.	
	Deve in primo luogo rilevarsi la regolarità formale del conto giudiziale in esame.	
	Il conto, infatti, risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.	
	Lo stesso è corredato da tutta la documentazione necessaria per l'esame, ossia:	
	(i) la Delibera del Consiglio di amministrazione del 29.12.2020 avente ad oggetto	
	<i>“approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche al</i>	
	<i>31.12.2019, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 recante “Testo Unico in</i>	
	<i>materia di società a partecipazione pubblica”</i> , con la quale il C.d.A. ha approvato il	
	documento all. A <i>“Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni</i>	
	<i>pubbliche al 31.12.2019”</i> e relativi allegati, volto a razionalizzare e valorizzare le	
	proprie partecipazioni; (ii) il verbale del collegio dei revisori n. 21/2021 sul Piano	
	di riassetto delle partecipate; (iii) il verbale del 19.1.2022 di avvenuta	
	parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il periodo 1°	
	gennaio 2019-31 dicembre 2019; (iv) la relazione del Presidente del Collegio dei	
	Revisori del 21.1.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili	
	esercizi 2019 e 2020; (v) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3.2.2022	
	di ratifica e convalida la funzione di Agente contabile svolta negli anni 2019 e	
	2020 dai dipendenti individuati con D.D.G n. 14 dell'11.1.2022 quali agenti	
	contabili interni per la presentazione del conto giudiziale di Ateneo e di	
	approvazione delle modalità di resa del conto giudiziale e di presentazione del	
	conto alla Corte dei conti.	
	6	

	La gestione è stata rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR	
	194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e	
	riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia	
	degli stessi, vale a dire: partecipazione in Società ICT-SUD S.c.a.r.l.; reca poi il	
	dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2019 sia	
	relativamente alla quantità (n. 7.609) che al valore (€ 7.609,00), dati che	
	rimangono invariati al 31 dicembre 2019.	
	Sicché, sul piano formale, il conto è certamente scevro da censure.	
	2. Nel merito.	
	Nel merito, come anticipato, dall'esame del conto e dalla documentazione a	
	corredo non sono emerse perdite di esercizio.	
	Nella relazione conclusiva si legge che l'agente contabile consegnatario di azioni,	
	in quanto Rettore dell'Ateneo, ha presieduto il Consiglio di amministrazione del	
	29.12.2020 avente ad oggetto <i>“approvazione del piano di riassetto per la</i>	
	<i>razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”</i> , durante il quale si è	
	evidenziato che la ICT-SUD S.c.a.r.l. è una società appartenente alla categoria	
	<i>“società che nel triennio precedente (2017-2019) hanno conseguito un fatturato medio non</i>	
	<i>superiore ad un milione di euro”</i> , <i>“società che alla luce degli esiti sopra esposti dovrebbe, in</i>	
	<i>occasione del piano di riassetto, prevedere la dismissione/cessione”</i> .	
	Sennonché, in assenza di rilievi di qualunque tipo da parte dell'Istruttore, e	
	considerata l'assenza di perdite di esercizio, il conto può essere ammesso a	
	discarico.	
	3. Nulla per le spese, non essendosi l'agente contabile avvalso del ministero di un	
	difensore.	
	P.Q.M.	
	7	

[illegible]